



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

copia

N° 76 del 27.10. 2017

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE.

L'anno duemiladiciassette il giorno VENTISETTE del mese di OTTOBRE alle ore 18,10 nel Palazzo Municipale. Convocato per determinazione del Presidente con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale:

Sindaco: dott. Adamo Coppola

Consiglieri:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1) Cianciola Emidio | 09) Cammarota Giuseppe |
| 2) Di Biasi Franco | 10) La Porta Massimo |
| 3) Pizza Monica | 11) Di Nardo Eleodoro |
| 4) D'Arienzo Maria Giovanna | 12) Buonora Maristella |
| 5) Di Filippo Giuseppe | 13) Framondino Luigi |
| 6) Crispino Francesco | 14) Comite Nicola |
| 7) Russo Gennaro | 15) Abate Agostino |
| 8) Marciano Pietro Paolo | 16) Caccamo Consolato Natalino |

Risultano assenti: CIANCIOLA - MARCIANO.

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta.

Partecipa il Segretario generale dott. Francesco Minardi.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Santosuosso Gerardo, Eugenio Benevento, Roberto Antonio Mutalipassi, Rosa Lampasona.

...in prosieguo di seduta

CITTA' DI AGROPOLI
Area P.O. Vigilanza e Polizia Locale
Servizio Protezione Civile.

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto: Proposta regolamento di disciplina del gruppo comunale volontari di protezione civile.

IL SINDACO

PREMESSO che il continuo verificarsi a carattere generale di criticità in materia ambientale e in generale di tutela del territorio impongono l'esigenza di migliorare i servizi di prevenzione e di soccorso per tutelare l'interesse collettivo attraverso meccanismi di interventi con spirito di responsabilità, collaborazione, lealtà e rispetto reciproco;

CONSIDERATO che il Comune di Agropoli è munito di una struttura di protezione civile già ampiamente funzionante con compiti specifici di intervento a tutela del territorio e della popolazione locale;

VISTA la necessità di predisporre apposito regolamento di disciplina del gruppo comunale volontari di protezione civile finalizzato a creare principi di regolamentazione del personale che svolge funzione di volontariato proprio al fine di migliorare la qualità del servizio reso;

VISTO il D.Lgs. n.267/00;

PROPONE DI DELIBERARE

1.dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.di approvare apposito regolamento che disciplini le funzioni e i compiti del personale che svolge funzioni di volontariato di protezione civile attraverso la disposizione di 17 articoli dove a livello strutturale vengono disciplinati i compiti ed i doveri del personale.

Agropoli li 02.10.2017

Il Sindaco
f.to dott. Adamo Coppola

Ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Dlgs 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.

Agropoli li 02.10.2017

Il Responsabile di Area
f.to Ten.Col. Maurizio Crispino

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL GRUPPO COMUNALE
VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
Comune di Agropoli**

Art. 1 (Oggetto del regolamento)

Il presente regolamento disciplina i doveri del volontario di protezione civile, il codice disciplinare e relative procedure, le sospensioni in via cautelare e le impugnazioni delle sanzioni disciplinari. Esso dovrà essere osservato e fatto osservare da tutti i componenti del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Agropoli.

Art. 2 (Doveri del volontario)

1. Il volontario conforma la sua condotta al dovere di servire la Comunità del Comune di Agropoli nell'espletamento delle proprie attività di protezione civile di previsione, prevenzione e soccorso con impegno e responsabilità, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
2. Il volontario si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra il Gruppo di Volontari, il Comune e i Cittadini.
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il volontario deve in particolare:
 - Rispondere, salvo disponibilità, con tempestività alle chiamate di intervento e recarsi nel più breve tempo possibile sul luogo indicato dal coordinatore o vice coordinatore di turno.
 - partecipare alle attività richieste con impegno, senso di responsabilità, spirito di collaborazione, lealtà e rispetto reciproco.
 - non svolgere, nelle vesti di Volontario di P.C., alcuna attività contrastante con le finalità del Gruppo stesso.
 - non sostituirsi, in nessuna occasione, agli Organi preposti alla direzione o al coordinamento dei Volontari, negli interventi o attività di Protezione Civile, né tanto meno svolgere attività o compiti propri e specifici di altri enti che concorrono nelle operazioni di intervento.
 - Non accettare qualsiasi remunerazione per i servizi prestati nell'ambito della Protezione Civile.
 - Non personalizzare le uniformi con fregi, gradi e loghi salvo eventuali preventive autorizzazioni.
 - Non utilizzare gli automezzi e il materiale fornito in dotazione del Gruppo Comunale di Protezione Civile per scopi personali.

Ogni utilizzo diverso deve essere richiesto per tempo ed autorizzato dagli organi preposti alla direzione o al coordinamento dei Volontari che valuteranno la richiesta in base alle esigenze di servizio e alla pertinenza della stessa

4. Ogni Volontario è responsabile dell'attrezzatura affidatagli che deve essere restituita in buono stato, eventuali anomalie devono essere subito segnalate al Coordinatore preposto.
- 4.
5. Il volontario che cessa di far parte non partecipa per più di SEI MESI all'attività senza giustificato motivo e/o previa dispensa dagli organi preposti alla direzione o al coordinamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile, qualunque sia la causa, è tenuto a restituire tempestivamente l'uniforme di servizio e l'equipaggiamento ricevuti in consegna.

Per quanto non previsto dal presente documento, si fa riferimento ai Regolamenti Provinciale, Regionale, Nazionale o al Codice Civile e Penale.

Art. 3 (Sanzioni e procedure disciplinari)

1. Le violazioni, da parte dei volontari, dei doveri disciplinati nell'articolo 2 del presente regolamento danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, nell'ambito di una specifica procedura disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) rimprovero verbale;
- b) rimprovero scritto (censura);
- c) sospensione dal Gruppo;
- d) espulsione;

Art. 4 (Principi e criteri generali di punibilità)

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni, sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:

- a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
- b) rilevanza degli obblighi violati;
- c) responsabilità connesse alla posizione, all'interno del Gruppo, occupata dal volontario;
- d) grado di danno o di pericolo causato al Gruppo, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
- e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del volontario, ai precedenti disciplinari nell'ambito dell'ultimo biennio, al comportamento verso gli utenti;
- f) al concorso nella mancanza di più volontari in accordo tra di loro;

2. La recidiva nelle mancanze già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.

3. Al volontario responsabile di più mancanze compiute, con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni, tra loro collegate ed accertate, con un'unica procedura disciplinare, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

Art. 5 (Rimprovero verbale e scritto)

La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui all'art.4, per i seguenti casi:

- a) Volontario che opera in divisa senza avere avuto preventiva convocazione convocazione e/o comunicazione dal coordinatore o dal vice coordinatore di turno dentro o fuori i confini comunali. (La convocazione da parte del coordinatore comporta necessariamente ed automaticamente la presenza del volontario con la divisa). Essa potrà avvenire anche a mezzo social, messaggio di testo o telefonica;
- b) Volontario che si "auto-attribuisce" ruoli, compiti, incarichi non di sua competenza e comunque non assegnatigli;
- c) Volontario che utilizzi, senza autorizzazione, per scopi personali, o in modo improprio: mezzi, scritte, segnali (visivi o acustici), radio, fregi, etc. e comunque non previsti dalla dotazione comunale fornita al Volontario (Legge 225/92 e 266/92);
- d) Volontario che in servizio si esprime con un lessico sconveniente scurrile, volgare e offensivo (sia tra i volontari sia con i cittadini), durante le comunicazioni verbali (anche via radio);
- e) Volontario che si atteggiava con esibizionismo, vanità, istrionismo, insofferenza;
- f) Volontario che diffonde notizie diffamatorie, tendenziose, calunniose nei confronti del Gruppo o dei singoli Volontari;
- g) Volontario che fomenta, istiga, stimola o provoca malumori e diffonda tra i Volontari forme disgregative;
- h) Volontario che non risponde deliberatamente e sollecitamente alle comunicazioni telefoniche o postali inviategli;
- i) Volontario che preleva, senza alcun mandato, la posta, i documenti o altro, dalla cassetta presso il Municipio,
- j) Volontario che non frequenta corsi di apprendimento, aggiornamento, esercitazioni (soggetti ad obbligatorietà);

- k) Violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
- l) Il volontario che utilizza i canali (radiofrequenze e/o social) del Gruppo Comunale di Protezione Civile in maniera impropria o con discussioni non attinenti allo scopo per i quali sono destinati. E' altresì vietato, pubblicare foto, immagini e altro non pertinenti.
- m) Il volontario che durante un intervento utilizza il telefono ripetutamente e al di fuori delle cause di servizio o fa selfie o che assume un comportamento goliardico.

Art. 6 (Sospensione dal servizio)

1. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui all'art. 4, per i seguenti casi:

- a) Recidiva nelle mancanze previste dall'art. 5, comma 1;
- b) Particolare gravità delle mancanze previste dall'art. 5 comma 1;
- c) Volontario che si assume impegni o prende iniziative personali anche coinvolgendo il Gruppo;
- d) Volontario che danneggia volutamente mezzi, attrezzature, materiali in dotazione al Gruppo o se ne appropria, sottraendoli indebitamente o illecitamente;
- e) Volontario che abbandona deliberatamente il posto o il compito assegnatogli, senza darne notifica o senza aver avuto dispensa dal coordinatore o dal responsabile in quel momento;
- f) Volontario che si presenta in servizio o durante l'attività di volontario di P.C., in evidenti condizioni psico-fisiche alterate (stato di ebbrezza alcolica, uso di stupefacenti, etc.);
- g) Chiunque all'interno del Gruppo durante attività di P.C. nei confronti dei cittadini o tra colleghi, provochi, nei fatti, con ingiurie e venga alle mani;
- h) Il Volontario che non si attenga, durante le varie attività, a comportamenti di sobrietà, lealtà, responsabilità, collaborazione, austerità e rispetto reciproco;
- i) Chiunque del Gruppo svolga altre attività di volontariato, che potrebbero essere coinvolte nella medesima emergenza/simulazione, non rispetti la priorità di appartenenza al Gruppo di P.C.
- j) Violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'Amministrazione agli utenti o a terzi.
- k) L'inosservanza delle disposizioni di cui della lettera "e" dell'art. 5.

2. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, a tempo indeterminato, è combinata al volontario che, nell'arco continuativo di mesi 6 (sei), non raggiunge il numero minimo di ore di partecipazione alle attività del gruppo, fissato in 20 ore semestrali o non effettua corsi di aggiornamento e/o formazione con cadenza biennale.

3. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio è combinata al volontario che non provvede a rinnovare, **annualmente**, il certificato medico di sana e robusta costituzione. La sospensione diventerà a tempo indeterminato se, trascorsi giorni 7 (sette) dalla data di scadenza del certificato o dalla richiesta diretta del Coordinatore, il volontario non provvede a presentare il certificato medico aggiornato.

Art. 7 (Espulsione)

La sanzione disciplinare dell'espulsione si applica per:

- a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nell'art. 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio;

b) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui, all'art. 4, da non consentire la prosecuzione del rapporto di volontariato.

Art. 8 (Rapporti fra processo penale e procedura disciplinare)

La procedura disciplinare deve essere sempre e comunque avviata anche nel caso in cui sia connessa con procedimento penale e rimane sospesa fino alla sentenza definitiva.

Art. 9 (Modalità per la contestazione degli addebiti)

Nessuna sanzione disciplinare può essere adottata senza la previa contestazione scritta dell'addebito al volontario e senza averlo sentito a sua difesa.

1) La contestazione deve essere effettuata dal Coordinatore/i (nel caso in cui i fatti addebitati siano riconducibili alla condotta del Coordinatore, la contestazione degli stessi viene effettuata dal Sindaco o suo delegato) per iscritto ed in maniera precisa e circostanziata entro 5 giorni da quando si è verificata la conoscenza dei fatti (nel caso ad essere contestato sia un membro della commissione disciplinare questi dovrà astenersi dal proprio ruolo e potrà essere sostituito da un altro volontario eletto dal gruppo stesso).

2) La contestazione degli addebiti deve contenere menzione della data, e del luogo nel quale si sono verificati i fatti ritenuti contrari ai doveri di servizio. La contestazione deve essere immediatamente comunicata al Presidente della Commissione di cui all'art. 15.

3) La comunicazione dell'addebito deve avvenire mediante consegna al volontario della lettera di contestazione. Qualora la consegna personale non sia possibile, la comunicazione delle contestazioni viene fatta a mezzo messo comunale o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 10 (Competenza per le sanzioni disciplinari)

Le sanzioni disciplinari sono irrogate dalla Commissione di cui all'art. 15

Art. 11 (Diritto di difesa)

a) Il volontario durante tutte le fasi del procedimento può farsi assistere da un volontario del Gruppo.

b) Al volontario è consentito l'accesso a tutti gli atti riguardanti la procedura a suo carico.

Art. 12 (Estinzione)

La procedura disciplinare deve concludersi entro 30 giorni dalla data di convocazione di cui all'art. 9 .

Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.

Art. 13 (Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare)

1) Laddove si riscontri la necessità di espletare accertamenti, su fatti addebitati al volontario a titolo di infrazione disciplinare, punibili con la sanzione della sospensione o dell'espulsione, può essere disposto, nel corso della procedura disciplinare, l'allontanamento per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni.

2) Quando la procedura disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione.

3) La sospensione dal servizio è sempre adottata dalla Commissione di cui all'art.6

Art. 14 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale)

1) Il volontario che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale, ovvero da misura interdittiva dai pubblici uffici, è sospeso d'ufficio dal servizio per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.

2) Il volontario può essere sospeso dal servizio anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale, quando sia stato rinviato a giudizio per atti direttamente attinenti alle attività di protezione civile del Gruppo.

3) Cessato lo stato di restrizione della libertà personale, ovvero l'efficacia della misura interdittiva di cui al comma 1, la Commissione può prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del volontario, fino alla sentenza definitiva.

Art. 15 (Composizione della Commissione)

1) La Commissione dura in carica per due anni, è composta da tre membri di cui uno di diritto e due eletti dai volontari iscritti al Gruppo. **La Commissione verrà eletta, per la prima volta, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento**

2) Un rappresentante del Comune è membro di diritto ed assume la carica di Presidente della Commissione. Può delegare con apposito provvedimento tale funzione al Coordinatore o al vice Coordinatore.

3) I membri elettivi sono eletti in apposita assemblea dei volontari a maggioranza degli iscritti. Ciascun volontario può esprimere una sola preferenza. In caso di parità di voti sarà eletto il candidato più anziano di età. La carica di membro elettivo è rinnovabile una sola volta.

4) La Commissione si riunisce nei locali della sede del Gruppo di Volontari di Protezione Civile.

5)

Art. 16 (Funzionamento della Commissione)

Il Presidente, trascorsi almeno 5 giorni lavorativi dal ricevimento delle contestazioni, provvede a convocare il volontario per la difesa

Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni.

Delle operazioni della Commissione deve essere redatto verbale nel quale si dovrà riportare la posizione difensiva del volontario, la contestazione di addebito e la sanzione irrogata.

La Commissione decide a maggioranza dei suoi componenti.

L'esito della procedura disciplinare è comunicato a cura della Commissione al Coordinatore del Gruppo dei Volontari di Protezione Civile del Comune di Agropoli.

Art. 17 (Impugnazione delle sanzioni disciplinari)

Le sanzioni disciplinari sono impugnabili mediante ricorso secondo le forme ed i termini previsti dalla legge in materia.

Il volontario durante tutte le fasi del procedimento può farsi assistere da un volontario del Gruppo

Al volontario è consentito l'accesso a tutti gli atti riguardanti la procedura a suo carico, tramite apposita istanza scritta

ART. 18 (Disposizioni finali)

L'accettazione ed il puntuale rispetto del presente regolamento disciplinare condiziona l'appartenenza al Gruppo Comunale di Protezione Civile di Agropoli.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si applica quanto stabilito dal D.P.R. 194 del 2001 e dalle altre normative in materia, in quanto compatibili.

Il presente regolamento potrà essere modificato ed aggiornato a seguito della evoluzione della normativa e dell'assetto complessivo del sistema di protezione civile.

Per quanto non previsto dal presente documento, si fa riferimento ai Regolamenti Provinciale, Regionale, Nazionale o al Codice Civile e Penale.

Approvato in data _____

Introduce l'argomento il Presidente del Consiglio che lascia la parola al consigliere Buonora, la quale illustra i caratteri fondamentali del regolamento.

Interviene il Consigliere Caccamo che sollecita l'istituzione di meccanismi di allerta in caso di eventi calamitosi.

In assenza di ulteriori richieste di intervento il Presidente invita a votare da parte dei Consiglieri presenti.

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

con voti favorevoli 16, (inclusi Cianciola intervenuto alle ore 18,18, ed Marciano intervenuto alle ore 18,33, escluso Comite uscito alle ore 19,16), contrari nessuno, astenuti nessuno.

Delibera

è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta;

-Successivamente con votazione conforme viene approvata l'immediata eseguibilità.

Il Consiglio è chiuso alle ore 20.15

IL PRESIDENTE
f.to (Massimo La Porta)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to (dott. Emidio Cianciola)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Francesco Minardi)

=====

Publicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.

li 23.11.17

IL MESSO COMUNALE

f.to D'APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi , che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

li 23.11.17

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Francesco Minardi